



# Vademecum Elezioni 2018

<b>Istruzioni per l'uso</b>	<b>Pag 03</b>
<b>Calendario e adempimenti</b>	<b>Pag 04</b>
<b>Numero componenti da eleggere</b>	<b>Pag 05</b>
<b>Procedure Elettorali</b>	<b>Pag 12</b>
<b>RISPOSTE a quesiti più frequenti</b>	<b>Pag 14</b>

## **Istruzioni per l'uso**

Prime due indicazioni importanti:

1) il nome identificativo delle nostre liste è Confsal Fenal

Sbagliare quest'aspetto significa rischiare concretamente di vanificare tutto il lavoro;

2) Il solo logo da usare è quello che trovate riportato nei modelli; Il logo va recapitato alla commissione elettorale congiuntamente con i moduli riguardanti la lista dei candidati.

**FATE ATTENZIONE LA LISTA è CONFISAL FENAL NESSUNA ALTRA DICITURA VA USATA NE DICCAP NE ALTRO**

Calendario delle procedure elettorali come stabilito nell'accordo del 28 ottobre 2014 e s.m.i. è stato definito il calendario elettorale come riportato nella seguente pagina.

<b>Calendario e adempimenti per le strutture Confsal Fenal</b>	
<b>13 Febbraio 2018</b>	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
<b>14 Febbraio 2018</b>	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste.
<b>23 Febbraio 2018</b>	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
<b>28 Febbraio 2018</b>	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
<b>9 Marzo 2018</b>	termine per la presentazione delle liste elettorali
<b>5 Aprile 2018</b>	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
<b>17 18 19 Aprile</b>	votazioni
<b>20 Aprile</b>	scrutinio
<b>20 27 Aprile</b>	affissione risultati da parte della Commissione Elettorale
<b>28 Aprile 10 Maggio</b>	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Tutti gli organismi e le strutture delle CONFISAL FENAL sono impegnati nelle elezioni delle RSU affinché non solo si presentino liste Confsal Fenal in tutti i posti di lavoro, ove siamo presenti, ma si solleciti e si dia la possibilità a chiunque

di presentare anche dove non siamo presenti liste Confasal Fenal . Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU che si elegge, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{n^{\circ} \max \text{ candidati} = \frac{\mathbf{n^{\circ} \text{ RSU previsti} + (\mathbf{n^{\circ} \text{ RSU previsti})}{3}}$$

Ad esempio:

- se i componenti da eleggere sono 15, il n° max di candidati sarà  $15 + (1/3 \text{ di } 15) = 15 + 5 = 20$ ;

- se i componenti da eleggere sono 8, il n° max di candidati sarà  $8 + (1/3 \text{ di } 8) = 10 + 2,66 = 12$  (arrotondamento sempre per difetto).

N.B.: chi si candida non è obbligato a sottoscrivere l'accettazione, ma si consiglia comunque, ove possibile, di far firmare il candidato nello spazio previsto sul Mod. onde evitare che una doppia candidatura dia la possibilità di contestare la lista.

- Il numero di componenti da eleggere è fissato dall'accordo del 7 agosto 1998, art. 4; tenendo conto dell'accordo integrativo negli enti locali:

<b>da 1 a 15</b>	<b>1</b>	<b>da 1101 a 1400</b>	<b>21</b>
<b>da 16 a 50 da</b>	<b>4</b>	<b>da 1401 a 1700</b>	<b>24</b>
<b>61 a 100 da</b>	<b>5</b>	<b>da 1701 a 2000</b>	<b>27</b>
<b>101 a 150 da</b>	<b>7</b>	<b>da 2001 a 2300</b>	<b>30</b>
<b>151 a 200 da</b>	<b>9</b>	<b>da 2301 a 2600</b>	<b>33</b>
<b>201 a 500 da</b>	<b>12</b>	<b>da 2601 a 2900</b>	<b>36</b>
<b>501 a 800</b>	<b>15</b>	<b>da 2901 a 3000</b>	<b>39</b>
<b>da 801 a 1100</b>	<b>18</b>	<b>da 3001 a 3500</b>	<b>42</b>
		<b>da 3501 a 4000</b>	<b>45</b>

e così via aggiungendo 3 componenti ogni 500 dipendenti o

frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni.

- **Raccolta delle firme in calce alla lista Confsal Fenal per la successiva presentazione della lista;**

- Le firme devono essere almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e all'1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, fino ad un massimo di 200 firme. Si raccomanda di raccoglierne il più possibile invitando i lavoratori a NON firmare per altre sigle. Non c'è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui anche i candidati devono sottoscrivere la lista.

**1) 13 Febbraio 2018 inviare alle amministrazioni annuncio partecipazione alle elezioni**

**2) Da fare subito (termine massimo 23 febbraio):**

- Nominare un membro della Commissione elettorale che dovrà essere un nostro delegato o un iscritto che non potrà candidarsi (e dovrà sottoscrivere dichiarazione). La nomina va inviata all'amministrazione che avrà predisposto un dirigente-funziario responsabile delle fasi pre-elettorali.

Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per gli importanti e delicati compiti che questa svolge:

- è composta da almeno 3 membri designati ciascuno da una delle prime tre OO.SS. presentatrici di lista, incrementati con quelli designati dalle OO.SS. presentatrici delle liste successive;

- elegge al suo interno un Presidente e riceve dall'amministrazione, l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto;

- riceve e verifica l'ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi (**deve essere attiva dal 4 febbraio!**)

- cura l'affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli scrutatori;
- dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all'amministrazione e alle OO.SS. presentatrici di lista;
- esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all'amministrazione che è responsabile della trasmissione all'Aran;
- l'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti la commissione elettorale, l'assolvimento dei loro compiti nell'orario di servizio;
- le amministrazioni NON DEVONO entrare in alcun aspetto delle elezioni, svolgono solo il ruolo di supporto documentale e logistico! NESSUNA DECISIONE DEVE essere demandata ad esse, anche se componenti di altre sigle sindacali tentano di coinvolgerle;
- nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione elettorale ed il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la Commissione si può insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.

### **3) Dal 14 Febbraio al 09 marzo PRESENTAZIONE LISTA**

(è preferibile comunque presentare per primi la lista)

- Presentazione della lista elettorale alla Commissione elettorale, cercando, ove possibile, di presentarla subito affinché il simbolo sia il primo sulla scheda elettorale (vale l'ordine di presentazione).
- la firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare dal responsabile della gestione personale (o da persona designata dall'amministrazione), fermo restando che ove lo ritenessimo necessario – è comunque possibile

procedere all'autenticazione della firma del presentatore di lista in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;

- il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale oppure un dipendente delegato dalla CONFISAL FENAL ; in tal caso occorre allegare la delega; si raccomanda, specie nei posti di lavoro con pochi dipendenti o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di far presentare la lista a un dirigente territoriale esterno per non incorrere in qualche incompatibilità

#### **4) Entro il 14 aprile (48 ore prima delle votazioni)**

##### **• Designazione degli scrutatori presso la Commissione**

- per gli scrutatori e il presidente di seggio è equiparata a tutti gli effetti PRESENZA in servizio la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello successivo alla chiusura del seggio;

Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare DISGUIDI:

#### **Il seggio:**

- deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio;

- rifiutarsi impedire ed opporsi allo svolgimento delle votazioni «volanti» con l'urna che si sposta nei vari uffici, negli atri, nei corridoi o che il seggio sia insediato in locali poco visibili e difficilmente raggiungibili e/o che non garantiscano la sicurezza;

l'amministrazione, è obbligata a fornire tutto il materiale necessario e ritenuto utile ad assicurare il corretto svolgimento delle elezioni.

- essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni;

- al momento dell'insediamento del seggio si verificheranno gli elenchi del personale ed il materiale che l'amministrazione deve fornire, si controlleranno i locali, l'urna e le schede e si attrezzerà il seggio per le votazioni.

- tra la chiusura del seggio e la riapertura, e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve individuare un funzionario; ogni volta che si chiude il seggio, deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato da tutti gli scrutatori e dal presidente.

### **Le schede:**

- sono fornite dall'amministrazione e devono riportare, negli Enti fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste sia i nomi dei candidati, mentre nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle liste e lo spazio per esprimere le preferenze

**Lo scrutatore CONFISAL FENAL** deve visionare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede che saranno utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata per evitare possibili fotocopie successive e segni che portino all'annullabilità della scheda;

- le operazioni di voto:

- si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di situazioni diverse non contemplate occorrerà fare riferimento sia alle indicazioni della nota Aran sia alle norme generali sulle elezioni; pertanto sarà bene procurarsi un libretto d'istruzioni che solitamente è dato ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative;

gli elettori devono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto; controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata,

che le firme corrispondano alle schede votate (basta contare le schede rimaste).

### **5) dopo la fine delle operazioni di voto (19 aprile fine votazioni)**

- Verificare immediatamente il numero dei votanti (desunti dagli elenchi debitamente firmati) e verbalizzarlo;
- verificare che il numero dei votanti sia almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto:
  - Se non si raggiunge il quorum, le elezioni non sono valide (la commissione elettorale ha l'obbligo di verificare ed eventualmente autorizzare o meno lo scrutinio; le elezioni vanno ripetute entro 30 giorni.

### **Attenzione! Se non si raggiunge il quorum NON SI POSSONO scrutinare (aprire) le schede.**

- Visto la sospensione tra la fine della votazione e l'inizio dello scrutinio assicurarsi della conservazione dell'urna, e della sorveglianza del luogo ove essa è contenuta!

### **6) Durante lo scrutinio (20 aprile)**

- Assicurare in ogni modo la presenza attiva della CONFSALE FENAL:
  - accertarsi che il numero dei votanti (risultante dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto;
  - accertarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto;

### **7) Al termine dello spoglio**

- Occorrerà procedere all'assegnazione dei seggi:
  - dividendo il numero dei votanti (non degli aventi diritto al voto, ma solo quelli che si sono recati a votare) per il numero degli RSU da eleggere si ottiene il quorum; dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum si ottengono i

seggi da assegnare a quella lista; per attribuire eventuali seggi rimanenti si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista nell'operazione precedente compresa quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum. In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti.

In casi di parità di voti o di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze; in caso di ulteriore parità l'Aran «consiglia» l'attribuzione al candidato più anziano;

- affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca (darne la più ampia diffusione);

- inviare immediatamente alla Confisal Fenal sia all'indirizzo [segreteria.generale@fenal.it](mailto:segreteria.generale@fenal.it) sia all'indirizzo [segreteria.organizzativa@fenal.it](mailto:segreteria.organizzativa@fenal.it) risultati finali (in caso di più seggi, collettivamente) con i dati riferiti a tutta l'amministrazione

### **8) In caso di contestazioni**

- il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato entro 5 giorni dall'affissione dei risultati e la Commissione deve rispondere entro 48 ore;

- qualora l'esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente, si provvederà a fare (entro 10 giorni) nuovo ricorso al Comitato dei garanti

- ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura CONFISAL FENAL locale, gli episodi d'irregolarità vanno segnalati alla CONFISAL FENAL nazionale che provvederà ad ulteriori ed opportune iniziative, anche di carattere legale.

### **PROCEDURE ELETTORALI**

Le procedure elettorali si svolgeranno come di seguito indicato:

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, comunicandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono avvalersi della possibilità di richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e

lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all' Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. di cui al comma 3 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'elenco, suddiviso per comparto, delle organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, sarà disponibile nel sito dell'ARAN. Per tali organizzazioni sindacali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

#### **Accordi integrativi di comparto.**

Mantiene tuttora la sua validità, l'accordo integrativo di comparto, che integra, adattandola, la normativa generale.

- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998.

#### **Risposte a quesiti più frequenti.**

##### **Categoria: Liste.**

##### **Presentazione lista gruppo lavoratori senza O.S.**

##### Domanda:

Sono un dipendente comunale di una città del sud e nel nostro comune ci sono solo Cgil, Cisl e Uil.

Con un gruppo di colleghi vorremmo presentare una lista alle RSU formata da lavoratori non iscritti a nessun sindacato, ma i sindacalisti ci hanno detto che è vietato e se vogliamo candidarci con loro, dovremmo prima iscriverci, ma questa soluzione non ci soddisfa, soprattutto perché siamo in

disaccordo con quei sindacati. E' possibile fare una lista del vostro sindacato?

Risposta:

Certo, CONFISAL FENAL ha sempre consentito di presentare liste alle RSU anche a chi non è iscritto o di presentarsi senza iscriversi nelle nostre liste.

**Sottoscrittori di lista.**

Domanda:

Il presentatore della lista se dipendente dell'ente in cui si vota può anche essere sottoscrittore della stessa? E i candidati? E il componente della commissione elettorale? E gli scrutatori?

Risposta:

Tutti i lavoratori-elettori dell'ente possono sottoscrivere la lista.

Ricordare sempre che laddove le norme non prescrivono specifici divieti, non c'è incompatibilità.

**Sottoscrizione di una lista e candidatura in altra.**

Domanda:

Al di là di questioni di opportunità, un soggetto che ha sottoscritto per la presentazione di una lista e, in seguito, decide di candidarsi in una lista concorrente può farlo? (ovviamente senza sottoscrivere anche per la lista per cui si candida)

Risposta:

Sì.

**Candidatura di funzionario ufficio personale.**

Domanda:

vorrei sapere se un FUNZIONARIO dell'ufficio personale può candidarsi nelle liste della RSU?

Risposta:

Tutto il personale del comparto (al quale si applica il Contratto del comparto) può candidarsi.

E' esclusa sia dalla candidatura sia dal voto l'area della Dirigenza per la quale si applica altro contratto.

### **Nomina del membro di Commissione elettorale prima della presentazione della lista.**

#### Domanda:

Se presento la lista elettorale dopo il termine per la nomina del componente della CE, posso comunque nominare - entro tale data - il predetto membro?

#### Risposta:

La nomina del membro di Commissione elettorale è facoltà esclusiva delle OO.SS. presentatrici di lista e pertanto in mancanza della lista presentata non è possibile nominare il membro.

C'è da ribadire che i termini previsti per l'insediamento e per la costituzione della C.E., non sono perentori e quindi non impediscono alle O.S. che presentano la lista in seguito - entro il termine di presentazione della lista - la nomina del membro della C.E.

### **Individuazione sedi RSU.**

#### Domanda:

Ufficio con meno di 15 dipendenti può essere sede di RSU ed esprimere 3 candidati o deve essere accorpato con altro ufficio vicinior?

#### Risposta:

Le sedi di RSU sono stabilite dagli accordi e non possono essere variate in sede locale. Pertanto se i due uffici sono inseriti nella stessa RSU voteranno per la stessa ed eleggeranno i delegati in base al numero complessivo di dipendenti votanti.

## **Modifica della lista già presentata.**

### Domanda:

successivamente alla presentazione formale della lista con allegate le firme di sottoscrizioni è possibile modificare la lista candidati aggiungendone un'altro?

### Risposta:

La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della Commissione elettorale. Risulta abbastanza difficile equiparare la mancata inclusione di un candidato, come l'inserimento di ulteriori firme di sottoscrizione, a difetto meramente formale.

## **Presentazione di una sola lista.**

### Domanda:

In una sede di lavoro che può eleggere 3 componenti RSU, è stata presentata una sola lista con un solo candidato. Se non ci saranno altre liste secondo il dirigente non si potranno svolgere le elezioni. E' così?

### Risposta:

Le elezioni si devono svolgere comunque.

Si deve tener conto che le elezioni RSU hanno un duplice fine: quello di eleggere la rappresentanza sindacale dell'amministrazione e quello di verifica nazionale della rappresentatività delle OO.SS. e quindi anche il prevedibile mancato insediamento della futura RSU non può impedirne lo svolgimento. Solo in caso di mancata presentazione di liste l'amministrazione deve prendere contatto immediatamente l'Aran Si pone però il problema della costituzione della Commissione elettorale che deve essere composta da almeno 3 membri; tale problema è risolto con la nomina dei 2 membri

mancanti dall'O.S. che ha presentato l'unica lista (occorre attendere il termine ultimo di presentazione delle liste).

Sarebbe opportuno che l'unica lista presentata avessero almeno 3 componenti perché altrimenti sarebbe impossibile poi costituire la RSU e si dovrebbero comunque svolgere nuove elezioni.

In quanto al parere del Dirigente è bene ripetere che le elezioni sono di stretta competenza delle OO.SS. e le Amministrazioni - a parte le incombenze loro assegnate - non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali come affermato dall'Aran.

### **Variazione della lista elettorale.**

#### Domanda:

Una volta presentata la lista può essere integrata? nel caso si potesse ripresentare una nuova lista, bisogna di nuovo raccogliere le sottoscrizioni di lista? Mi fate sapere in ogni caso come si deve procedere?

#### Risposta:

Con la presentazione della lista questa è formalmente chiusa e non è possibile apportare modifiche. C'è da ricordare che la correzione di "meri errori formali", quali anche la dicitura esatta della lista, possono essere corretti e, anzi, è la CE a sollecitare eventuali correzioni, anche dopo il termine di presentazione.

Nel caso ci fosse l'esigenza di variare i nominativi della lista elettorale, questo non potrebbe avvenire tramite una semplice correzione perché, in teoria, i sottoscrittori appongono la loro firma proprio a sostegno di una serie di nomi già individuati.

Rimaniamo dell'avviso però che, entro il termine ultimo per la

presentazione delle liste, sia possibile presentare una nuova, e diversa, lista completa delle firme dei sottoscrittori in sostituzione della precedente.

### **Logo ufficiale della lista Confsal Fenal .**

#### Domanda:

Il logo ufficiale che dovrà comparire sulle schede elettorali deve essere fornito a parte o viene utilizzato quello dei prestampati che forniamo con la presentazione della lista?

#### Risposta:

Il logo ufficiale delle liste Confsal Fenal è quello stampato. Il logo può essere allegato alla lista o consegnato all'amministrazione anche successivamente affinché la stessa possa predisporre le schede e altro materiale elettorale.

Nel caso l'Amministrazione avesse necessità del logo in formato elettronico, vi abbiamo fornito anche quello.

### **Candidatura e iscrizione a sindacato.**

#### Domanda:

Posso candidare un lavoratore iscritto a un altro sindacato, dal quale vuole uscire, ma vista la ristrettezza dei tempi quando presenterò la lista, risulterà ancora iscritto a quel sindacato?

#### Risposta:

Sì. La candidatura è assolutamente svincolata dall'adesione al sindacato.

### **Termine per presentazione liste.**

#### Domanda:

Una qualsiasi amministrazione può variare i termini di scadenza per qualsiasi motivo es. festa del Santo patrono manifestazione di gran rilievo etc.

#### Risposta:

Il termine di presentazione delle liste è stabilito dal protocollo sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS.: tale termine è

perentorio e non può essere superato, né dalla CE, né da accordi locali (come tutti i termini del calendario).

Le liste presentate oltre tale data sono nulle (anche quelle spedite per posta devono comunque pervenire entro tale termine).

L'unica eccezione prevista è quando il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura dell'amministrazione (ad es. la festa del patrono); in tal caso il termine slitta -automaticamente - al giorno successivo.

Il tutto è chiarito nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 6.

### **Candidatura e carica istituzionale o politica.**

#### Domanda:

E' chiaro che non c'è incompatibilità tra candidatura RSU e altra carica istituzionale o politica, ma vorrei sapere se sia lecito e possa essere opportuno che la commissione elettorale richieda ai candidati un'autocertificazione di non svolgere altra carica per verificarne la candidatura ed evitare il successivo decadimento della carica RSU qualora fosse eletto.

#### Risposta:

Non vi è incompatibilità alla candidatura.

La CE non può quindi entrare nel merito di una "eventuale e futura" incompatibilità prevista dall'art.9 e richiedere un'autocertificazione che peraltro non è prevista da nessuna parte.

La CE termina i suoi compiti e la sua esistenza con la proclamazione degli eletti ed i relativi adempimenti.

La verifica d'incompatibilità con la carica di RSU spetterà poi

alla RSU stessa, potrebbe verificarsi il caso di un eletto che si dimetta dalla carica che ricopre preferendo la RSU e quindi ha ancora meno senso la richiesta della CE.

### **Indipendente in lista e dicitura.**

#### Domanda:

Mi sono candidato come indipendente e capolista. Il presidente della commissione elettorale nel sottoporci il facsimile delle schede ha sostenuto che non poteva inserire la dicitura indipendente al fianco del mio nome perché ciò avrebbe potuto comportare un vantaggio o una non meglio specificata non uguaglianza rispetto agli altri candidati delle altre liste. Posso oppormi alla stampa di questi facsimili in qualche modo.

#### Risposta:

La questione non è normata dal regolamento né è affrontata dall'Aran nelle circolari.

Premesso che, in generale, le cose non espressamente vietate sono consentite (guardiamo il caso delle incompatibilità), la questione deve essere risolta in sede di CE e non vediamo quale danno o vantaggio potrebbe arrecare la dicitura di cui si parla oltre a rendere evidente la non iscrizione del lavoratore all'O.S. per la quale è candidato.

C'è anche da dire che tale qualità potrà essere messa in risalto con la propaganda tra i lavoratori e quindi un'eventuale omissione sulla scheda non potrà nascondere il fatto.

### **CE e ricorso per annullamento liste – Propaganda.**

#### Domanda:

E' possibile pubblicizzare la propria lista prima che la CE le renda ufficialmente note?

#### Risposta:

Sì, per la propaganda non sono stabiliti termini, né d'inizio, né di fine.

### **Candidatura di consigliere comunale dello stesso ente.**

#### Domanda:

Il dipendente comunale in aspettativa poiché eletto consigliere comunale nello stesso ente può esercitare l'elettorato passivo nelle prossime elezioni RSU 2015? Non c'è il rischio di riunione, in capo allo stesso soggetto (dipendente e consigliere nello stesso ente), delle qualità di controllore e controllato?

#### Risposta:

Ripetiamo che l'A.Q. del 7.8.98, nelle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, all'art.9 definisce l'incompatibilità tra la carica di RSU con altra carica in organismi istituzionali, ecc. Perciò non è vietata la candidatura, ma solo la doppia carica.

C'è da dire che, nel caso specifico, l'incompatibilità ha più rilevanza che in altri casi.

### **Candidato e incaricato di rappresentanza.**

#### Domanda:

C'è incompatibilità tra un candidato che ha anche un incarico di rappresentanza per l'amministrazione in tema di contenzioso del lavoro?

#### Risposta:

Le incompatibilità prescritte sono quelle indicate nel regolamento elettorale.

L'incarico di cui si fa cenno nel quesito dovrebbe essere una funzione prevista per i dipendenti (non dirigenti) e in questo senso non crediamo possa individuarsi tra le incompatibilità prescritte di cui sopra.

Altra cosa è un'incompatibilità, o meglio inopportunità di tipo

sindacale che dovrebbe far evitare candidature di questo tipo (pensiamo ad esempio ai dipendenti che lavorano nelle segreterie politiche, piuttosto che ai "vice dirigenti" dei settori del personale, ecc.); ma questo attiene alla correttezza e alla trasparenza delle OO.SS. che presentano le liste.

Rispetto poi alla procedura da seguire dopo il ricorso alla CE, si può presentare appello alla Commissione dei Garanti provinciale (art.19 del regolamento elettorale).

### **Superamento del numero massimo dei candidati in lista.**

#### Domanda:

Post-esposizione in bacheca, s'è rilevato che una sigla ha presentato una lista con un probabile candidato in eccesso. Gli eleggibili saranno 7 ( $+ 1/3=9,34$ ) i candidati sono 10. La commissione elettorale, valutato che non esiste nulla che citi come utilizzare le frazioni, ritiene legittima la lista.

#### Risposta:

La norma è l'art.4 del regolamento che prescrive che "il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere".

Tale norma è prescrittiva per cui in caso di lista con un numero eccedente, la CE dovrebbe annullarla, anche se nella norma non è resa comprensibile la "sanzione".

Chi ne ha interesse (cioè le O.S. presentatrici delle altre liste) può presentare ricorso alla CE chiedendone l'esclusione.

### **Candidatura e "vice" dirigenza.**

#### Domanda:

Può candidarsi alle RSU un Vice dirigente del personale nominato dall'Amministrazione?

#### Risposta:

Non esiste la vice dirigenza quel che conta è quale contratto si applica al lavoratore.

Personale dei livelli o dirigenza? Nel primo caso ha tutti i diritti di elettorato, nel secondo no.

### **Propaganda elettorale.**

#### Domanda:

Fino a quando si può fare campagna elettorale? C'è un termine come nelle elezioni politiche?

#### Risposta:

Non c'è nessun termine alla campagna elettorale.

### **Sospensione dal servizio e candidatura.**

#### Domanda:

Un dipendente comunale sospeso dal servizio per motivi penali (rinviato a giudizio) può candidarsi a RSU?

#### Risposta:

L'elettorato passivo (candidatura) è previsto dall'art.3, comma 2, del regolamento per " i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale...".

La sospensione in attesa di giudizio pendente e/o di procedura disciplinare dell'ente non fa mancare il requisito previsto dal citato art. 2, resta comunque piena facoltà della CE la decisione sull'ammissibilità.

### **Categoria: Commissione Elettorale.**

### **Nomina del membro di Commissione Elettorale.**

#### Domanda:

Chi firma la nomina a membro della commissione elettorale?

L'art. 5 del regolamento non lo specifica

#### Risposta:

L'art. 5 citato, al comma 2, dice chiaramente che sono le organizzazioni sindacali presentatrici di lista che nominano il

membro della Commissione elettorale. Se poi intendi chi materialmente firma la nomina, questi dovrà essere, ovviamente, un dirigente sindacale della stessa organizzazione meglio se il presentatore di lista o il segretario provinciale.

### **Nomina del membro della CE.**

#### Domanda:

Nel mio ente i delegati sono 2, io sono candidato, l'altro non lo è e dovrà fare parte della commissione elettorale. Posso nominarlo io o in questo caso deve essere un dirigente esterno all'ente?

#### Risposta:

Puoi nominarlo tu.

### **Componenti della CE e scrutatori. Comunicazione all'amministrazione.**

#### Domanda:

I componenti la commissione elettorale e gli scrutatori hanno diritto alla giornata retribuita. Una volta nominati il permesso dalle intere giornate di lavoro per la durata delle elezioni deve essere richiesto per iscritto dall'organizzazione sindacale o è automatica una volta che all'azienda è giunta la nomina del/dei lavoratore/i?

#### Risposta:

L'amministrazione potrebbe non conoscere chi sono i soggetti ed è pertanto corretto fare una specifica comunicazione.

Il regolamento non specifica chi debba fare detta comunicazione, per cui i soggetti interessati possono scegliere la modalità più idonea.

Ci sembra più corretto che tale comunicazione sia fatta dalla Commissione Elettorale che ha conoscenza di tutti i soggetti interessati.

A scanso di eventuali contestazioni è bene accertarsi che questa comunicazione sia fatta e risulti da un protocollo, nel dubbio conviene che l'O.S. aziendale faccia la comunicazione per i suoi membri di CE e scrutatori.

### **Nomina del membro di CE.**

#### Domanda:

Una sigla sindacale ha presentato il proprio rappresentante in commissione elettorale con nota protocollata oltre il termine previsto. A tale data la commissione elettorale non si è ancora insediata. Può essere presa in considerazione tale designazione?

#### Risposta:

SI, il fatto che la Commissione non sia ancora insediata non è ostativo.

### **Incompatibilità tra dirigente sindacale, presentatore di lista e membro di Commissione Elettorale.**

#### Domanda:

Sono un dipendente e dirigente sindacale, volevo sapere se la posizione di dirigente sindacale e presentatore della lista, può escludere una mia nomina come membro di Commissione Elettorale.

#### Risposta:

Il regolamento elettorale di cui all'Accordo Quadro del 7.8.98 non prevede incompatibilità tra presentatore di lista e, membro della commissione elettorale l'Aran, pero nella nota 6999 del 30 luglio 2007, al paragrafo 8, 9° capoverso, afferma che il presentatore di lista può essere designato anche per la commissione elettorale nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, ovvero anche in quelle con più di 15 dipendenti nei casi in cui sia stata presentata una sola lista o comunque ci sia stata una sola nomina del componente della CE. Messa

così, sembrerebbe una deroga a un'incompatibilità non stabilita da nessuna parte. Meglio non rischiare.

**Facciamo alcune considerazioni:**

- la fonte regolamentare sono le leggi e gli accordi; le note Aran sono un seppur autorevole, parere;
- nell'interpretazione della nota Aran, quindi l'incompatibilità dedotta dal 9° capoverso, se ha un senso, la deroga per gli enti con meno di 15 dipendenti per via delle molte cariche da dover ricoprire con poco personale, rimane oscura la logica degli enti con più di 15 dipendenti che deroga per tutte le amministrazioni.

Detto ciò, possiamo consigliare al dirigente sindacale:

- verificare il numero degli aventi diritto al voto; se sono meno di 15 il problema è risolto e non ci saranno sicuramente contestazioni;
- far presentare la lista a un altro dirigente sindacale, anche esterno al luogo di lavoro, o a un lavoratore dell'ente provvisto di delega chiedendo, nel caso la lista fosse già stata presentata, la correzione -entro il termine di presentazione- trattandosi di errore formale che non incide né sulla composizione della lista né sui sottoscrittori della stessa;
- nominare un altro lavoratore (dirigente sindacale, iscritto o non iscritto) a membro della CE;
- se nessuna di queste possibilità è praticabile, fare comunque la nomina anche a componente della CE del presentatore di lista, tenendo conto che intanto partecipa all'insediamento e costituzione della stessa ed eventualmente è titolato a discutere, tra le altre cose, anche l'eventuale contestazione che dovesse venire fatta alla sua nomina.

**Presidente Commissione Elettorale.**

Domanda:

Il presidente della commissione elettorale si elegge fra i tre componenti, oppure è eleggibile da chiunque?

Risposta:

Il presidente della CE non può che essere eletto all'interno dei membri della CE stessa indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista.

**Commissione elettorale e presenza in servizio. Giustificazioni.**

Domanda:

Vorrei sapere che tipo di permesso deve avere un componente della commissione che deve partecipare a un incontro della commissione stessa essendo in tale giorno in servizio? E' utile inviare all'amministrazione uno scritto in cui si pretende che tale giorno il lavoratore sia, a tutti gli effetti, considerato in orario di servizio? Può l'azienda modificargli il turno? Può essere utile al termine della commissione avere una certificazione che ne attesti la sua effettiva presenza magari facendola firmare dal presidente della commissione?

La CE espleta le incombenze durante l'orario di servizio; la partecipazione del lavoratore ai lavori della Commissione elettorale è considerata a tutti gli effetti come trascorso in servizio, alla stregua dei componenti dei seggi (vedi ultima parte del paragrafo 8 della nota 6999 del 30 luglio 2007 dell'Aran).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra la CE e l'Amministrazione non essendo disciplinate in alcun modo, dovranno essere adeguate alla tipologia dell'Ente; ci pare opportuno, in ogni caso, che sia la CE stessa a comunicare all'Amministrazione i nominativi e i tempi per l'espletamento delle incombenze elettorali.

Consigliamo ai singoli soggetti di accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente eseguita per evitare inutili contestazioni. In mancanza di un'inequivoca comunicazione vale la pena che lo stesso soggetto interessato faccia una comunicazione personale.

### **Dirigente sindacale e incompatibilità.**

#### Domanda:

Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

#### Risposta:

Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

### **Presidente di seggio e presidente di CE.**

#### Domanda:

Il presidente di seggio e il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?

Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure, che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

### **Designazione del membro di CE prima della presentazione della lista.**

#### Domanda:

Presso la mia azienda un'O.S. ha presentato la mia nomina nella commissione elettorale diversi giorni prima della

presentazione della lista; io comunque sono stato convocato alla riunione d'insediamento e costituzione della CE, dove si è nominato il Presidente: l'irregolarità nella nomina può inficiare i miei atti in CE?

Risposta:

NO. L'art.5 del regolamento elettorale indica che le OO.SS. presentatrici di lista designano un componente della CE, senza peraltro specificare il momento della designazione. La condizione vincolante è quindi quella che l'O.S. che ha fatto la designazione sia poi effettivamente presentatrice di lista.

Non si rileva quindi nessuna irregolarità nell'episodio citato, tant'è che l'amministrazione ha convocato la CE e questa si è insediata.

**Numero minimo dei componenti della CE.**

Domanda:

Se nella Commissione elettorale mancasse un componente (sono due su tre) chi ci mette il terzo?

La sua mancanza può inficiare lo svolgimento delle elezioni?

La CE deve essere composta da almeno 3 membri.

L'art.5, ultimo comma, del regolamento elettorale stabilisce che nel caso non si raggiungesse il numero minimo, le OO.SS. presentatrici di lista nominano un componente aggiuntivo.

L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, ottavo capoverso, indica che nel caso specifico di due liste presentate, entrambe nominano un componente aggiuntivo; la CE sarà quindi formata da 4 membri.

**Dimissioni di componente CE.**

Domanda:

Commissione elettorale composta da 4 persone. Una si dimette: va sostituita oppure rimane di 3 che è il numero minimo?

Risposta:

Il regolamento non prende in esame il caso, anche perché il lavoro della CE è limitato nel tempo e si presume che la disponibilità dei membri sia garantita.

C'è anche da dire che può verificarsi un'impossibilità di un membro a partecipare alla CE (per es. in caso di malattia) e quindi è bene regolarsi seguendo lo spirito delle elezioni RSU.

La composizione della CE deve garantire la partecipazione delle OO.SS. presentatrici di lista, che hanno "facoltà" di nomina dei membri, quindi non c'è un obbligo che la CE sia composta di tanti membri quante le liste.

Nel caso d'impossibilità di uno dei membri alla partecipazione, crediamo che debba essere sostituito da altro lavoratore nominato dalla stessa O.S., dando atto nel verbale della variazione avvenuta.

Nel caso non vi fosse interesse da parte dell'O.S. di cui prima a nominare un altro membro (di cui è sempre bene dare atto nel verbale), la stessa CE, se composta da 3 membri o più, può continuare a operare.

**Malattia di membro della CE.**

Domanda:

Faccio parte della commissione elettorale per le elezioni RSU. Ecco il mio quesito: dobbiamo riunirci come commissione per verificare l'ammissibilità delle liste, purtroppo il presidente della commissione è ammalato e non si sa quando potrà tornare. La commissione può riunirsi ugualmente e procedere anche se sono presenti solo 2 membri dei 3 componenti?

Risposta:

Il regolamento non prevede l'ipotesi di successiva riduzione dei membri della CE.

Non possiamo che ribadire i due punti fondamentali: il numero minimo di partecipanti a 3 e la rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di lista nella CE.

Nel caso in esame la riduzione a solo 2 membri crea un problema rispetto al numero minimo.

Atteso che, in nessun caso, possono essere rinviate le elezioni, né possono essere modificate le date del Calendario, il termine entro cui la CE deve aver esaminato le liste elettorali è perentorio.

Quindi entro il termine previsto dal calendario elettorale, la CE dovrà riunirsi e deliberare.

Se il membro ammalato assicura la sua presenza per tali riunioni, conviene aspettare e proseguire il lavoro nel rispetto del calendario.

Se si ritiene che il membro ammalato non sia ristabilito per tale incombenza, il consiglio sentite anche le OO.SS. presentatrici di lista e in particolare quella che ha nominato il membro ammalato, darà atto nel verbale dell'indisponibilità

del membro e riceverà, dall'O.S. che lo aveva nominato, una nuova designazione.

### **Rimozione del membro di CE.**

#### Domanda:

Può una sigla sindacale rimuovere il proprio membro della commissione elettorale? Se sì lo può sostituire con un altro?

#### Risposta:

Il funzionamento della CE è limitato nel tempo per cui non sono previste dimissioni, malattie o altro, proprio perché si dà per scontato, visto il tempo limitato in cui dovrà operare, che i membri designati garantiscano la loro disponibilità.

In presenza di un impedimento di un membro riteniamo che si debba consentire all'O.S. che aveva fatto la designazione, di nominarne uno nuovo.

Tutt'altra cosa è la revoca della designazione che, semplicemente, non esiste e non è contemplata da nessuna parte; evidentemente l'O.S., nella migliore delle ipotesi, ha sbagliato ad affidare il compito. La CE, una volta insediata, rimane quella.

### **Competenze dell'amministrazione.**

#### Domanda:

Qualora l'azienda sia carente nella fornitura del materiale della logistica e di quant'altro l'eventuale anomalia a chi va segnalata?

#### Risposta:

L'amministrazione deve dare la massima disponibilità perché le elezioni RSU sono necessarie per adempimenti di legge (artt. 42 e 43 del D.Lgs. 165/2001).

Le competenze sono esplicitate nel paragrafo 13 della nota Aran 6999 del 30 luglio 2007. In caso d'inadempienze è bene che la CE e le OO.SS. contestino e diffidino formalmente l'amministrazione, dopodiché la segnalazione -aggiungiamo

"urgente"- va inoltrata all'Aran e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

**CE e scrutatore.**

Domanda:

Può un componente della commissione elettorale svolgere le funzioni di scrutatore considerato che i lavoratori sono pochi?

Risposta:

Anche se per prassi s'intende che laddove non esista specifico divieto, la cosa è consentita, si deve comunque tener conto che, intanto, gli scrutatori sono indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista e, poi, che potrebbe verificarsi una sorta di "conflitto d'interessi" nel caso di ricorso verso l'operato dei componenti del seggio; nel caso prospettato l'oggetto del ricorso (scrutatore) è anche chi dovrebbe esaminare il ricorso (membro della CE).

Ci sembra opportuno che tali figure restino separate, se poi la ridotta consistenza numerica dei lavoratori non lo permettesse, si verbalizzi l'accordo all'unanimità con le OO.SS.

**Regolamento della CE.**

Domanda:

Vorrei sapere se esiste un regolamento per la commissione elettorale.

Risposta:

NO, non esiste uno specifico regolamento per le Commissioni Elettorali, ma queste devono attenersi a quanto contenuto negli accordi e nel regolamento elettorale.

Per quanto non previsto da detta normativa, si può fare riferimento alla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.

Per ogni altra incombenza è la stessa CE che decide.

## **Modifica delle date di votazione.**

### Domanda:

La commissione elettorale può modificare il calendario elettorale?

### Risposta:

No, il calendario di cui al protocollo concordato tra ARAN e OO.SS. è vincolante per tutti e non può essere modificato in sede locale.

L'escamotage per cui alcuni dei giorni destinati alla votazione sono dedicati alla preparazione delle elezioni contrasta con l'indicazione precisa del protocollo laddove indica con esattezza i giorni in cui avvengono le "votazioni".

C'è da rilevare che l'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 1), indica una sola possibile deroga al calendario laddove accada il caso che tutti gli aventi diritto abbiano votato; in tal caso il seggio può essere chiuso in attesa del momento in cui possono iniziare le operazioni di scrutinio.

## **Verbali della CE.**

### Domanda:

I verbali della CE sono automaticamente pubblici per le OO.SS. aziendali semplicemente perché al suo interno sono rappresentate le medesime, oppure per poterne disporre è necessario farne richiesta scritta alla medesima C.E.?

### Risposta:

I verbali delle CE, pur non essendo espressamente prescritti, tranne il verbale finale allegato all'A.Q., sono strumento necessario per un corretto svolgimento delle operazioni.

Riteniamo che il contenuto dei verbali debba essere pubblico, anche perché un soggetto interessato potrebbe aver necessità, nel fare un ricorso della copia.

Sarà cura delle CE definire le modalità di accesso, rendendo il più agevole possibile l'operazione. Resta comunque inteso che

le OO.SS., attraverso i membri da loro nominati, possono e devono avere conoscenza di detti verbali.

**Composizione della CE: minimo di componenti e termine per la costituzione.**

Domanda:

Un'amministrazione con 18 dipendenti: nel caso sia presentata una sola lista o due liste, con la designazione di un solo componente la C.E. da parte di una di esse, la commissione può essere formata da 1 componente? Nel caso i componenti siano 3, se l'unica lista è presentata l'ultimo giorno, è un po' difficile che l'amministrazione riesca ad avere le tre designazioni entro tale data, può la commissione formalmente costituirsi anche successivamente?

Risposta:

Alla prima domanda la risposta è NO, il numero minimo sono 3 componenti (art.5, comma 3), nel caso di due liste presentate ogni O.S. nomina un secondo membro e la CE è di 4 componenti; per analogia, se la lista è una sola, l'O.S. nominerà i 3 componenti.

Alla seconda domanda la risposta è SI, giacché può verificarsi il caso descritto, cioè che le liste siano presentate l'ultimo giorno; tale indicazione è confortata anche dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.

**CE, costituzione oltre il termine massimo.**

Domanda:

Che cosa comporta l'avvenuta costituzione della commissione elettorale oltre la data prevista?

Risposta:

La costituzione della CE è condizione indispensabile per lo svolgimento delle elezioni e pertanto, poiché le liste possono essere presentate in un momento successivo, può verificarsi lo slittamento nella costituzione della CE.

Tale slittamento non inficia la costituzione della CE, come anche affermato dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.

**Categoria: Elettorato Lavoratore comandato.**

Domanda:

Abbiamo un collega distaccato/comandato presso l'INPS. Dove vota?

Risposta:

Se con il termine "distaccata", s'intende "comandata", allora, in questo caso, come recita l'art.3 del regolamento elettorale e come confermato dalla nota di chiarimento dell'Aran, il lavoratore comandato o fuori ruolo ha diritto a votare nell'amministrazione in cui effettivamente lavora (elettorato attivo), ma non può essere qui candidato perché conserva questo diritto nell'amministrazione di provenienza (elettorato passivo).

**Lavoratore trasferito.**

Domanda:

Elettorato attivo. In caso di applicazione ad altro ufficio della stessa amministrazione dove esercita il diritto di voto il dipendente?

Risposta:

Non è chiaro cosa significa "In caso di applicazione ad altro ufficio..."

Nel caso comunque che un lavoratore sia trasferito da un ufficio a un altro della stessa amministrazione e i due uffici -in base alla mappatura RSU- eleggano due diverse rappresentanze, questo vota e può candidarsi per la RSU dell'ufficio in cui effettivamente lavora. Nel caso di trasferimento ad altro ente con comando o fuori ruolo mantiene la possibilità di candidatura presso il vecchio ufficio, ma ha diritto a votare presso la nuova amministrazione.

## **Voto di lavoratore ricoverato in ospedale.**

### Domanda:

E' possibile far votare un dipendente temporaneamente ricoverato in ospedale?

### Risposta:

Si presuppone che il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al voto.

Detto ciò, ricordiamo che l'organizzazione per lo svolgimento delle operazioni elettorali è di esclusiva competenza della Commissione elettorale (salvo le incombenze a carico delle Amministrazioni e il calendario delle elezioni).

Tenuto conto che occorre favorire il voto di tutti i lavoratori, non è escluso che la CE possa stabilire una trasferta del seggio onde permettere il voto a quei lavoratori che essendo impossibilitati a recarsi al seggio abbiano manifestato la volontà di partecipare al voto.

E' una possibilità, ma non un obbligo della CE.

## **Elettorato e P.O. - incarico dirigenza.**

### Domanda:

In un ente privo di dirigenza il Sindaco ha nominato alcuni dipendenti responsabili con posizione organizzativa. Gli stessi hanno le prerogative quale elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU? E in particolare, fra questi, quelli che sono stati designati con delibera di giunta, componenti di parte pubblica?

### Risposta:

L'elettorato (attivo e passivo) è riconosciuto a tutti i dipendenti del comparto con esclusione dell'area della dirigenza.

L'unica eccezione a tale norma generale è esplicitata nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 5, laddove esclude dall'elettorato passivo (candidatura) anche i dipendenti del

comparto con incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del contratto individuale.

Perciò, il personale che ha la posizione organizzativa senz'altro gode dei diritti elettorali, mentre per quelli con incarico dirigenziale occorre verificare se rientrano nella fattispecie appena citata.

### **Comandati dopo il termine di presentazione della lista.**

#### Domanda:

Hanno diritto al voto gli ex dipendenti di un ente trasferiti a comando presso il mio comune dopo il termine di presentazione della lista?

#### Risposta:

Sì, l'art.2 del regolamento richiede che i requisiti per il diritto di voto siano soddisfatti "alla data delle elezioni"; nel caso descritto, alla data delle elezioni questi lavoratori sono in forza, comandati, presso l'amministrazione e possono quindi votare.

### **Lavoratore che ha fatto richiesta di pensionamento.**

#### Domanda:

Nelle votazioni RSU di un comune, il voto di un dipendente dimissionario per pensione è valido? Alla data delle elezioni aveva già presentato domanda di dimissioni.

Risposta:

Sì, il regolamento dice "in servizio alla data delle elezioni".

### **Categoria: Seggi elettorali - Presidente di seggio e presidente di CE.**

#### Domanda:

Il presidente di seggio e della commissione elettorale sono la stessa persona?

#### Risposta:

Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che, comunque, in base al principio per cui le figure, che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

### **Dirigente sindacale e incompatibilità.**

#### Domanda:

Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

#### Risposta:

Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

### **Vidimazione delle schede.**

#### Domanda:

La commissione può vidimare le schede per l'autenticità delle stesse e apporre timbro dell'ufficio prima che siano consegnate al seggio?

#### Risposta:

Le schede elettorali devono essere firmate dai componenti del seggio e non dalla CE, come stabilito dall'art.9 del regolamento elettorale.

Non si capisce lo scopo di questo ulteriore, e inutile, passaggio, salvo che non ci siano in circolazione copie false di schede e la CE abbia ritenuto di dover certificare con timbro e firma l'autenticità di quelle vere.

Non crediamo che questo passaggio modifichi la sostanza della consultazione, fermo rimanendo quanto prescritto dall'art. 9 citato.

## **Seggi "volanti".**

### Domanda:

Nella mia azienda la commissione elettorale ha deciso a maggioranza, (esiste il verbale dell'incontro firmato dai componenti), di non istituire il seggio volante. A distanza di oltre una settimana, a causa di pressioni esterne di qualche sigla, vorrebbe ritrattare.

### Risposta:

I seggi cosiddetti "volanti" non sono contemplati nel regolamento.

Il seggio dovrebbe essere unico. L'unica deroga consentita è data dall'art.11, comma 2 che consente di stabilire più "luoghi di votazione" evitando "eccessivi frazionamenti" per garantire la "segretezza del voto".

La dicitura "luoghi di votazione" indica chiaramente un posto fisico e comunque il cd. Seggio volante non può intendersi un "luogo".

Un'eventuale definizione di più seggi deve essere concordata con l'amministrazione, come riportiamo più sotto, attraverso un formale accordo.

Se già è stata affrontata la questione dalla CE e si è deciso, giustamente, di non istituire il seggio "volante", chi pone di nuovo la questione (ed è bene che lo faccia ufficialmente o con richiesta o con verbalizzazione) deve anche assumersi l'onere di giustificare tale proposta e confortarla con norme, regolamenti e quant'altro.

Il concetto di "luogo di votazione" è ripetuto dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 6, che ci specifica anche un'altra condizione, "previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto". Questo, significa che nell'eventualità in cui si debbano costituire più seggi, l'amministrazione è tenuta a concordare luoghi e modalità con

la CE; sarà bene ricordare all'amministrazione che nello sciagurato caso di seggi volanti, perché i componenti del seggio sono considerati a tutti gli effetti in servizio, per qualsiasi incidente dovesse occorrere sarebbero in qualche modo responsabili avendo concordato con la CE tale errata modalità di voto.

E' chiaro che oltre il piano formale della questione, c'è un piano sostanziale che vede interessi poco chiari forzare una decisione legittimamente assunta dalla CE (peraltro non necessaria come abbiamo visto); occorrerà quindi oltre all'opposizione sul piano formale in base alle norme (quindi un sicuro ricorso in sede di Comitato dei Garanti da fare al più presto), opporsi anche con modalità di tipo sindacale, informando i lavoratori, diffidando l'amministrazione e cercando di impedire il colpo di mano.

### **Nomina Presidente di seggio.**

#### Domanda:

I presidenti dei seggi elettorali sono nominati dalle commissioni. Chiunque può essere nominato? Queste persone devono avere particolari requisiti?

#### Risposta:

Alla CE spetta la scelta del presidente di seggio e ogni lavoratore può ricoprire tale carica.

Quanto ai requisiti, questi non sono stabiliti da nessuna parte, ma sarà cura della CE compiere una scelta oculata di persona capace a gestire le operazioni elettorali, anche per evitare il rischio di errori che possano compromettere le elezioni.

### **Candidato e scrutatore, rappresentante di lista.**

#### Domanda:

Un candidato può anche essere scrutatore?

Può esistere come nelle elezioni politiche o amministrative la figura del rappresentante di lista?

Risposta:

No, ai sensi dell'art.7, comma 1, del regolamento elettorale. Non sono previsti i rappresentanti di lista e quindi, da un punto di vista formale, tale figura non risulterà in nessun verbale. Nulla vieta ai dirigenti sindacali di assistere alle operazioni di voto, senza interferire con le operazioni elettorali.

**Sottoscrittore e scrutatore.**

Domanda:

Un sottoscrittore di una lista può fare lo scrutatore per un'altra lista?

Risposta:

Sì, non è prevista nessuna incompatibilità.

**Presenza dei componenti del seggio.**

Domanda:

Durante gli orari di apertura dei seggi gli scrutatori devono essere sempre tutti presenti? Oppure è sufficiente che ve ne siano almeno 2 su 3? Se manca il Presidente di seggio per una giornata (es. malattia, visita medica, ecc..) che cosa succede?

Risposta:

Deve essere assicurata la presenza dei componenti del seggio; analogamente a ogni altro tipo di elezioni, l'assenza temporanea di un membro non inficia le operazioni. In caso di malattia sarebbe bene procedere alla sua sostituzione.

**Categoria: Votazioni - Voto a una lista e preferenze a un'altra.**

Domanda:

Sono membro di CE in un ufficio con meno di 200, dove quindi l'elettore può esprimere una sola preferenza. Premesso questo, nel valutare le varie possibilità di espressione del voto, s'ipotizza l'eventualità che l'elettore indichi invece nella propria scheda una preferenza al simbolo di una lista e una

preferenza a un candidato di altra lista. Secondo me è nullo, c'è chi sostiene invece che la scheda sia valida e si debba considerare la preferenza alla lista.

Risposta:

Il caso da te descritto è previsto dall'art. 10, comma 3, del regolamento elettorale; è valido il voto di lista e nulle le preferenze.

**Lavoratore in malattia.**

Domanda:

Può un lavoratore in malattia andare a votare nella fascia oraria non sottoposta a visita fiscale?

Risposta:

Sì, compatibilmente con la patologia sofferta.

**Seggi da attribuire (componenti RSU).**

**Preferenza al candidato senza voto di lista.**

Domanda:

Nel caso la preferenza fosse messa solo al candidato il voto di lista è valido?

Risposta:

Come regola generale, laddove il caso non fosse previsto nei regolamenti, come in questo caso, bisogna interpretare la volontà dell'elettore.

Nel caso, appunto, che sia indicato solo il candidato (o più candidati), di una sola lista, è chiara la volontà di sostenere quella lista.

Diversamente sarebbe se fossero indicati candidati di diverse liste senza il voto alla lista; in quel caso la scheda andrebbe annullata.

**Firme sulle schede elettorali.**

Domanda:

Le schede elettorali sono state firmate dalla commissione elettorale all'interno della scheda. Possiamo presentare

ricorso da "subito" o dobbiamo aspettare l'affissione dei risultati elettorali così come da regolamento?

Risposta:

Le schede elettorali devono essere vistate da almeno 3 componenti del seggio e non dalla CE, come dall'art. 9, comma 3, del regolamento elettorale.

Detto questo, che va comunque contestato subito, pare che si tratti soltanto di un errore formale che non dovrebbe avere conseguenze sull'espressione del voto; non è utile procedere a un ricorso per questo motivo, ma se si volesse comunque procedere, va fatto immediatamente.

**Indicazione della preferenza.**

Domanda:

Vorrei chiedervi cosa succede se in una scheda dove sono già scritti i candidati (fino a 100 elettori), il votante ha scritto il nome del suo preferito, anziché mettere la crocetta? E se un elettore ha messo una serie di freccette per indicare il nome dei tre che ha voluto preferire? E se ha scritto il nome in una casella diversa da quella, dove sono già scritti i candidati?

Risposta:

Mentre l'art. 9 del regolamento dice, al comma 5, che la preferenza alla lista si esprime "mediante crocetta", l'art.10 - preferenze, al comma 1, parla di "manifestare la preferenza". In questo senso vanno lette le schede, cioè nella ricerca della volontà dell'elettore.

**Categoria: Scrutini. - Parità di voti di lista e attribuzione del seggio.**

Domanda:

in caso di parità tra voti di lista a chi è attribuito il seggio?

Risposta:

Come già chiarito nelle precedenti elezioni e riconfermato nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12,

quintultimo capoverso e segg., "... in caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi sono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze".

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui avvengano contestualmente equivalenza di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

### **Spoglio.**

#### Domanda:

Chi procede materialmente allo spoglio delle schede? Gli scrutatori? La commissione elettorale può o deve essere presente alle operazioni di scrutinio?

#### Risposta:

Lo spoglio è eseguito dai membri del seggio (presidente e scrutatori); la presenza della CE è irrilevante.

### **Operazioni di voto.**

#### Domanda:

Come s'interpreta per il presidente di seggio e gli scrutatori all'art.7 "il giorno antecedente e quello seguente (alle votazioni) sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato" hanno diritto i medesimi a 2 giorni di riposo? E se l'amministrazione non ci sente a riguardo?

#### Risposta:

L'art. 7 citato dice esattamente che il giorno antecedente e quello successivo le operazioni di voto, sono equiparati al servizio poiché necessari alle operazioni elettorali. Non è il

caso di parlare di riposi, ma di giorni utilizzati per lo svolgimento, appunto, delle operazioni elettorali. In tal caso l'amministrazione non può negare la partecipazione dei soggetti alle operazioni.

### **Quorum, schede bianche e nulle.**

#### Domanda:

Come vanno conteggiate le schede bianche e nulle sul totale dei votanti e per stabilire il quorum?

#### Risposta:

Per la determinazione del quorum il numero da prendere in considerazione è quello degli effettivi i votanti (non degli aventi diritto al voto); tra questi ci saranno anche le schede bianche e quelle nulle.

(art.17, comma 3, del regolamento e nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, 9° capoverso, punto 2).

### **Seggio a candidato con zero preferenze.**

#### Domanda:

Lista con due soli candidati per voti ottenuti spettano due seggi. Si può attribuire il 2° seggio alla lista se uno dei due candidati ha riportato voti di preferenza zero.

#### Risposta:

Anche un candidato che non ha ottenuto nessuna preferenza può ottenere il seggio.

Infatti, i seggi sono ripartiti in base ai voti di lista; una volta che una lista ha conquistato x seggi, questi sono ripartiti tra i candidati in base alle preferenze e, in seguito, seguendo l'ordine d'inserimento in lista.

### **Firma del verbale finale.**

#### Domanda:

Il verbale finale della commissione elettorale con la proclamazione degli eletti alla RSU, deve obbligatoriamente essere firmato da tutti e cinque i membri della C.E. vista

l'impossibilità per uno di loro di essere presente? Sono sufficienti 3 componenti? Il sindacato di appartenenza del componente assente può sostituirlo con un altro?

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dai componenti della CE. Se al momento della firma dovesse essere assente un membro della CE, riteniamo che tale fatto debba essere annotato nel verbale delle operazioni elettorali, e il verbale finale sia firmato dal Presidente e dagli altri membri.

### **Termine per la fine delle operazioni elettorali.**

#### Domanda:

Esiste un termine perentorio per la commissione elettorale per stilare il verbale definitivo e quindi per renderlo pubblico nella bacheca dell'amministrazione? Se questo termine esiste come deve comportarsi il nostro delegato se la commissione che non riesce a chiudere i lavori in tempo?

#### Risposta:

Non esiste un termine perentorio, ma una volta concluso lo spoglio e terminate le operazioni connesse con lo scrutinio, la CE deve stilare il verbale finale.

Il fatto di non riuscire a chiudere i lavori, s'immagina sia dovuto, appunto, a lavori da terminare e non a una volontà di non chiudere le elezioni, che sarebbero gravi.

### **Categoria: Ricorsi e Varie - Ricorso per riconteggio schede.**

#### Domanda:

Quali sono gli adempimenti della commissione elettorale di fronte a un ricorso presentato da una lista con la richiesta specifica di visionare le schede che, secondo il ricorrente, sono state annullate in modo illegittimo?

#### Risposta:

Al ricorso presentato la CE dovrebbe - non far verificare ad altri - ma ricontrollare le schede. La lista ricorrente è garantita della correttezza dal membro della CE da lei stessa nominato.

## **Variazione del calendario.**

### **Ricorso.**

#### Domanda:

Il primo giorno di voto è stato utilizzato per l'insediamento del seggio e nell'ultimo sono state sigillate le urne, non consentendo a due dipendenti, tra cui un candidato, di votare. Ho presentato ricorso alla commissione elettorale che ha respinto il ricorso, in sostanza senza motivazione. Ora sarò costretto a ricorrere al Comitato dei garanti. Cosa si può fare nei confronti di una commissione elettorale che denega giustizia in maniera evidente?

#### Risposta:

Il rispetto del calendario elettorale è tassativo e immodificabile. Già la CE avrebbe dovuto accettare il ricorso, ma a questo punto è necessario rivolgersi al Comitato dei Garanti e, se è il caso, al Tribunale del Lavoro.

### **Ricorso per riconteggio voti e partecipazione.**

#### Domanda:

Ho presentato ricorso per il riconteggio dei voti di preferenza a mio favore. Posso assistere alle suddette operazioni? Risposta:

Il ricorso è esaminato dalla CE e sarà la stessa a decidere le modalità dell'eventuale riconteggio dei voti. Aggiungiamo che sarebbe cosa giusta che tale operazione avvenisse di concerto con i membri del seggio e la presenza - come osservatore- del ricorrente, presenza che

dimostrerebbe la massima trasparenza; ma, ripetiamo, le modalità sono a discrezione della CE.

### **Esame del ricorso alla CE. Presenza del ricorrente.**

#### Domanda:

Alla riunione in cui la Commissione elettorale esamina un ricorso, può assistere il ricorrente?

#### Risposta

Non è prevista da nessuna parte la presenza del ricorrente durante l'esame del ricorso; il ricorrente dovrebbe essere garantito comunque dal membro di CE nominato dalla sua lista. La CE è sovrana, nulla toglie che possa decidere di ammettere la presenza del ricorrente.

### **Ricorso e tribunale.**

#### Domanda:

Se non è presentato ricorso al comitato dei garanti, si può presentare ricorso innanzi al tribunale? Che termini ho per presentare ricorso?

#### Risposta:

Il ricorso al giudice del lavoro esula dagli accordi e segue una sua autonoma procedura.

Pensiamo però che un giudice che si trovi a verificare una denuncia senza che il ricorso al comitato dei garanti sia stato fatto avrà qualcosa da eccepire.

Il consiglio è di seguire le procedure degli accordi, dopodiché si può ricorrere al giudice.

Il ricorso al comitato dei garanti si deve fare entro 10 giorni dalla decisione della CE (art.19 del regolamento).

## **Ricorso contro comitato garanti.**

### Domanda:

Dopo il ricorso al comitato dei garanti, esistono dei tempi da rispettare per un eventuale ricorso al giudice del lavoro?

### Risposta:

I tempi sono quelli di una qualunque vertenza davanti al giudice del lavoro. Ti conviene sentire un legale, di cui avrai necessariamente bisogno.